

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 dell'1 Aprile 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

RECLAMO : G.S.D. VIRGO 1979

CALCIO AZIENDALE – SERIE A1 – GIRONE UNICO

Gara : ARES BIPIEMME – G.S.D. VIRGO 1979 del 09 Marzo 2019

Comunicato Ufficiale n. 21 del 13 Marzo 2019

Il Giudice Sportivo comminava al giocatore MARAZZI Alessandro, tesserato della Società G.S.D. VIRGO 1979, la sanzione della squalifica per n. 8 gare. Nel C.U. n. 21 del 13 marzo 2019, quale descrizione della condotta punita, si leggeva che *“dopo aver perso il pallone in un contrasto, rincorreva l'avversario e lo colpiva con violenza all'altezza del ginocchio. Entrambi cadevano a terra ed in quel frangente continuava a dare calci e pugni all'avversario. Alla notifica dell'espulsione si rifiutava di uscire dal terreno di gioco ma poi veniva accompagnato fuori dal proprio capitano”*.

La società VIRGO 1979, con atto a firma del proprio Presidente, sig. CARDELLICCHIO Angelo, avanzava rituale reclamo nell'interesse del proprio tesserato.

La ricorrente, in punto di conclusioni, chiedeva la riduzione del numero di giornate della squalifica in parola e l'audizione personale del sig. MARAZZI Alessandro.

Nel merito lamentava – in una più ampia censura della condotta di gara arbitrale da parte del DDG – che i fatti non si fossero svolti come si leggeva nel su riportato Comunicato Ufficiale.

La reclamante si doleva, in particolare, che il DDG non avesse evidentemente refertato che la condotta del Marazzi – che la dolente riconosceva assolutamente *“sbagliata”* – fosse stata preceduta dalla provocazione del medesimo giocatore poi colpito dal proprio atleta, provocazione consistita prima in alcuni insulti, quindi da una manata al volto.

L'atto difensivo, ancora, giudicava *“iniquo”* ed *“incongruo”* che alcun provvedimento fosse stato adottato nei confronti di quel giocatore avversario (il n. 20, tale sig. LEONELLI Alfredo, secondo la reclamante) come di altro avversario accorso che *“saliva sulla schiena del Marazzi a terra”* e, infine, troppo *“benevolo”* – rispetto alla squalifica inferta al Marazzi - il numero delle giornate (cinque) inflitte dal Giudice Sportivo ad altro avversario che colpiva con un calcio alla schiena il Marazzi mentre ancora questi era a terra.

La scrivente Commissione richiedeva al DDG un supplemento di referto al rapporto di gara già agli atti.

Nella propria attività integrativa l'Arbitro di gara si limitava a confermare il contenuto della precedente refertazione, fatta sostanzialmente propria dal Giudice Sportivo.

Sulla scorta di tali elementi il giorno 27 marzo si procedeva all'audizione del sig. Marazzi, accompagnato dal Presidente, sig. Cardelicchio.

Dopo l'iniziale adesione ai contenuti del reclamo societario – in alcuni tratti anche di grave critica alla direzione del DDG, già altre tre volte designato ad arbitrare la propria squadra in questa stagione – il racconto del Marazzi, via via, si personalizzava nella rappresentazione del proprio vissuto.

Ammetteva così che l'ammonizione rimediata nel primo tempo, alla fine, se la fosse meritata perché protestare, davanti a tutti, al DDG la sua condotta troppo *“autoritaria”*, non era stata un'iniziativa opportuna: a maggior ragione nella perfetta consapevolezza, per averlo già incontrato, che quell'arbitro, tecnicamente preparato ma dai modi perentori e fermi, quella protesta non l'avrebbe tollerata senza conseguenze.

Riconosceva anche che effettivamente aveva protestato non appena il DDG gli notificava l'espulsione successiva alla colluttazione avuta con il giocatore avversario Leonelli: ma non perché non la ritenesse giusta quanto perché non si capacitava di come il DDG non adottasse il medesimo provvedimento nei

confronti del predetto rivale e di quello che, profittando, del *“capannello di giocatori”* – come lo descriveva – gli era salito sulla schiena, mentre il solo avversario ad essere come lui espulso fosse stato quello che gli aveva rifilato un calcione *“all’altezza del sedere”* (come refertava l’arbitro) mentre ancora era a terra.

Il Marazzi, insomma, dichiarava di non accettare l’idea che il DDG non avesse potuto vedere l’azione di provocazione, verbale e fisica, dell’avversario Leonelli e che l’arbitro avesse affermato che il calcione che lui dopo rifilava al giocatore dell’Ares Bipiemme fosse stato inferto in azione da gioco, dopo aver perso il pallone: affermava, invece, che l’azione di gioco fosse appena finita e lui stesse ritornando verso la propria metà campo sino alle ingiurie ed alla manata ricevute dall’avversario, cui reagiva violentemente.

Chiariva, infine, che dopo essersi *“abbracciato”* con l’avversario, finendo con lui a terra per le opposte spinte, né l’avversario né lui si fossero scambiati colpi, invece limitandosi a trattenersi e spingersi l’un l’altro, sino all’arrivo, intorno a loro, di compagni ed avversari: non tutti li giunti con buone intenzioni.

Le dichiarazioni rese dall’incolpato – nel suo ammettere schiettamente l’illiceità della propria condotta e nell’*“assolvere”* l’avversario nella fase successiva all’iniziale, progressivo scambio di colpi reciproco – apparivano agli scriventi giudici accompagnati da spontaneità e sincerità, sebbene parzialmente differenti da quanto refertato e poi confermato dal DDG.

Per tale motivo, congedati i reclamanti, si riteneva di chiedere verbalmente al DDG chiarimenti al riguardo.

Il DDG confermava di aver visto il gesto, volontario e violento, del Marazzi a danno dell’avversario, un *“calcione senza alcun motivo e violentissimo”*.

Ma richiesto se, nei momenti appena precedenti, a quel gesto del Marazzi, avesse potuto osservare l’avversario dirgli qualcosa o colpirlo con una manata, il DDG dichiarava che, nei secondi precedenti, volgeva le spalle alla scena, *“tornando verso il centrocampo dopo che l’azione di gioco era terminata”*: particolare non emerso nella prima versione arbitrale, se non in aperto ed insanabile contrasto con quella.

Anche rispetto alla *“colluttazione a terra”* fra il Marazzi e l’avversario, elementi di dubbio sull’effettiva percezione da parte del DDG del comportamento dei due, venivano dall’affermazione dell’arbitro che *“subito intorno ai due, accerchiandoli, arrivavano gran parte dei compagni dell’uno e dell’altro”*.

Ebbene, dalla complessiva ed approfondita disamina delle circostanze in parola e degli elementi di prova raccolti, è innegabile che, nel caso di specie, la *“fede privilegiata”* attribuita di norma al rapporto di gara arbitrale, possa e debba essere confermata rispetto a quanto effettivamente osservato e valutato dal DDG: ma uguale giudizio di prevalenza della versione del DDG non possa concedersi laddove, pur parzialmente, confligga con una versione alternativa e verosimile resa dalla reclamante – come nel caso che ci occupa – su fatti e circostanze che il DDG stesso non può escludere possano essere occorsi.

Nella fattispecie in esame, infatti, appare del tutto verosimile che un gesto così violento e apparentemente inspiegabile – perché improvviso, compiuto al termine di un’azione di gioco ed all’indirizzo di un avversario con cui il Marazzi alcun dissidio il DDG aveva osservato sino a quel momento – possa trovare motivazione con il racconto offerto dal sanzionato che, semplicemente, va a colmare un vuoto presente nella refertazione arbitrale senza minarne per il resto l’attendibilità.

Ciò detto, ritengono gli scriventi che il reclamo in parola meriti accoglimento.

Ai fini di una congrua riduzione della squalifica comminata al sanzionato, oltre alla riconosciuta diminuzione della reazione alla provocazione altrui, soccorre la correttezza del comportamento processuale tenuto in sede di audizione dal Marazzi, come sopra descritta.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto:

- Accoglie il reclamo proposto, riducendo la sanzione inflitta a MARAZZI Alessandro, rideterminata in n. 5 giornate di squalifica per le superiori ragioni ed argomentazioni.
- Ordina, conseguentemente, la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 01 APRILE 2019